

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

PIANO D'AZIONE PLURIENNALE 2009-2013 IN MATERIA DI GIUSTIZIA ELETTRONICA
EUROPEA

(2009/C 75/01)

I. INTRODUZIONE

1. Nel giugno 2007 il Consiglio GAI ha deciso che dovranno essere avviati lavori nella prospettiva di sviluppare, a livello europeo, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in materia di giustizia, in particolare per mezzo della creazione di un portale europeo.
2. In effetti, l'uso di queste nuove tecnologie contribuisce alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure giudiziarie. L'uso di un sistema elettronico in questo settore permette di ridurre i tempi delle procedure e i costi di funzionamento, a vantaggio dei cittadini, delle imprese, degli operatori di giustizia e dell'amministrazione della giustizia. L'accesso alla giustizia risulta pertanto facilitato.
3. Secondo gli studi effettuati dalla Commissione ⁽¹⁾, circa 10 milioni di persone sono attualmente interessate da una procedura civile transfrontaliera. Questa cifra è destinata ad aumentare a causa di una più intensa circolazione delle persone nello spazio dell'Unione europea.
4. Da 18 mesi il gruppo del Consiglio «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» sta svolgendo importanti lavori per rispondere ai successivi mandati conferitigli dal Consiglio. In tale contesto, alcuni Stati membri hanno sviluppato progetti pilota e, in particolare, un progetto volto alla elaborazione di un portale europeo della giustizia elettronica.
5. Il 2 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» ⁽²⁾.
6. Il Parlamento europeo ha anch'esso avviato una riflessione sulla giustizia elettronica. Una relazione di iniziativa del Parlamento europeo dovrebbe essere adottata entro la fine del 2008.
7. Nella sessione del 5 e 6 giugno 2008, il Consiglio ha invitato il gruppo «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» a esaminare, tenendo conto della Comunicazione della Commissione ⁽³⁾, gli aspetti relativi alla creazione di una struttura di coordinamento e gestione, in grado di elaborare vari progetti su larga scala entro termini ragionevoli in materia di giustizia elettronica e ad avviare discussioni sull'istituzione di un programma di lavoro pluriennale.
8. Il 18 e 19 giugno 2008, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'iniziativa volta a «predisporre progressivamente un portale uniforme dell'UE per la giustizia elettronica entro il 2009».

II. CONTESTO DELLO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA
ELETTRONICA A LIVELLO EUROPEO

9. Lo sviluppo della giustizia elettronica deve iscriversi in un triplice contesto:

1. Lavori in materia di giustizia elettronica già
realizzati

10. Già prima che il gruppo «Giustizia elettronica» si occupasse dell'argomento erano stati realizzati nell'ambito dell'Unione europea lavori volti in particolare a garantire l'accesso alle informazioni europee (siti delle istituzioni europee). Lavori più specifici sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione nell'ambito dell'attuazione di strumenti adottati dal Consiglio in materia civile (rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale) o penale (per esempio, la rete giudiziaria europea in materia penale o l'interconnessione dei casellari giudiziari europei), ovvero sulla base di iniziative delle professioni giudiziarie (per esempio la rete europea dei registri dei testamenti) o in altri contesti ancora,

⁽¹⁾ 10285/08 ADD 1 JURINFO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPEN 118 CRIMORG 87.

⁽²⁾ 10285/08 JURINFO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPEN 118 CRIMORG 87.

⁽³⁾ È opportuno tener conto del fatto che il Parlamento europeo ha avviato discussioni in tema di giustizia elettronica.

ad esempio il collegamento in rete dei registri delle imprese, tramite il Registro europeo delle imprese (EBR), e dei registri fondiari, tramite il Servizio europeo di informazione territoriale (EULIS).

11. L'inserimento di queste iniziative nell'ambito del programma pluriennale «giustizia elettronica» deve dunque essere effettuato in concertazione con i responsabili della loro attuazione.

2. Il contesto della pubblica amministrazione elettronica

12. Il sistema di giustizia elettronica europea deve essere concepito nel rispetto del principio di indipendenza della giustizia.
13. Tuttavia, da un punto di vista tecnico, la giustizia elettronica deve tener conto del quadro più generale della pubblica amministrazione elettronica ⁽¹⁾. Nel campo dei progetti in materia di infrastruttura protetta e autenticazione dei documenti esistono già competenze consolidate che devono essere messe a frutto. Deve essere promosso, in piena cooperazione con la Commissione, un quadro di interoperabilità europea (EIF) in seno al programma IDABC ⁽²⁾. I lavori a livello europeo sull'eSignature e sull'e-Identity ⁽³⁾ sono particolarmente pertinenti in materia giudiziaria in cui l'autenticazione degli atti riveste un'importanza fondamentale.
14. Il programma pluriennale deve essere pertanto definito in questo contesto generale. Deve essere inteso non solo a dare una risposta a breve ma anche a medio o lungo termine che permetta di favorire, attraverso l'uso delle TIC, lo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

3. Un approccio orizzontale

15. Le questioni relative alla giustizia elettronica non si limitano a certi settori giuridici, ma sussistono anche in numerosi settori del diritto civile, penale e amministrativo. La giustizia elettronica è pertanto una questione orizzontale nel quadro di procedure europee di carattere transfrontaliero.

III. PIANO D'AZIONE

1. Campo d'applicazione

16. Occorre rilevare la dimensione europea del progetto «giustizia elettronica». Al riguardo, la denominazione dovrebbe essere cambiata in «giustizia elettronica europea».
17. Va da sé che gli Stati membri restano liberi, nel rispetto delle competenze previste dal trattato, di istituire tra loro progetti che possono rientrare nella giustizia elettronica ma non necessariamente nella giustizia elettronica europea. Questi progetti tuttavia possono qualificarsi per aspirare a uno statuto europeo e in particolare a finanziamenti comunitari solo a determinate condizioni:

18. Tenuto conto della dimensione orizzontale della giustizia elettronica europea il gruppo «Giustizia elettronica», esaminando le questioni tecniche sollevate durante i lavori di altri organi del Consiglio, è destinato a svolgere un ruolo di coordinamento. Per contro il lavoro legislativo dovrà essere svolto dai gruppi competenti del Consiglio, ad esempio il Gruppo «Cooperazione in materia penale» o il Comitato per le questioni di diritto civile.

19. Un sistema di giustizia elettronica dovrebbe essere accessibile ai cittadini e agli operatori economici, agli operatori di giustizia e alle autorità giudiziarie, che trarranno beneficio dalle moderne tecnologie esistenti. Occorrerebbe fissare tre criteri:

a) Dimensione europea

20. La giustizia elettronica europea è in grado di favorire uno spazio di giustizia europeo avvalendosi delle tecnologie di informazione e comunicazione. In questo contesto i progetti sviluppati nell'ambito della giustizia elettronica europea devono coinvolgere potenzialmente tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

b) Sostegno alla costruzione dello spazio giudiziario europeo

21. I progetti dovranno favorire l'attuazione degli strumenti legislativi già adottati dalla Comunità europea e dall'Unione europea in materia di giustizia, senza tuttavia tralasciare gli altri progetti forieri di un valore aggiunto per la creazione di uno spazio giudiziario europeo.
22. Inoltre, la giustizia elettronica europea dovrebbe costituire uno strumento di lavoro per gli operatori di giustizia e le autorità giudiziarie, fornendo una piattaforma e singole funzionalità per scambi d'informazioni efficaci e sicuri.

c) Costruzione al servizio dei cittadini europei

23. È fondamentale che lo sviluppo di una giustizia elettronica europea sia al servizio diretto dei cittadini europei che beneficino del suo valore aggiunto, in particolare attraverso il portale. Nella scelta dei progetti o nell'ordine della loro realizzazione occorre pertanto far sì che i cittadini possano beneficiare rapidamente e concretamente degli strumenti della giustizia elettronica europea. Occorre dunque avviare alcuni progetti il più presto possibile, secondo quanto riportato in allegato, fatta salva l'eventuale aggiunta di altri progetti secondo le modalità definite nel presente piano d'azione.

24. Tutti i progetti che consentono ai cittadini europei di conoscere meglio i loro diritti centrano questo obiettivo. Ciò deve anche valere per i progetti che permettono loro di esercitarli (assistenza legale gratuita, mediazione, traduzione, ecc.).

⁽¹⁾ La pubblica amministrazione elettronica è definita come l'applicazione delle TIC a tutte le procedure amministrative.

⁽²⁾ <http://ec.europa.eu/idabc/> Preliminary Study on mutual recognition of e-Signatures for e-Government applications (2007) e eID Interoperability for PEGS (2007).

⁽³⁾ Standardisation aspects of e-Signature (2007). http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/esignatures/e_signatures_standardisation.pdf

2. Funzioni della giustizia elettronica europea

25. I lavori avviati dal gruppo «Giustizia elettronica» e la comunicazione della Commissione permettono di definire chiaramente le funzionalità del futuro sistema di giustizia elettronica europea. Occorrerebbe fissare le tre funzioni essenziali seguenti:

a) *Accesso alle informazioni nel settore della giustizia*

26. Queste informazioni riguardano in particolare la legislazione e la giurisprudenza europee ⁽¹⁾ come quelle relative agli Stati membri.

27. La giustizia elettronica europea darà anche accesso, mediante interconnessioni, alle informazioni gestite dagli Stati membri nel quadro del servizio pubblico della giustizia (ad esempio, facendo salve le norme di funzionamento di questo progetto, l'interconnessione delle banche dati del casellario giudiziario degli Stati membri).

b) *Smaterializzazione delle procedure*

28. La smaterializzazione delle procedure giudiziarie ed extra-giudiziarie transfrontaliere (ad esempio, la mediazione elettronica) comprende segnatamente la comunicazione elettronica tra una giurisdizione e le parti interessate, in particolare per l'attuazione degli strumenti europei adottati dal Consiglio ⁽²⁾.

c) *Comunicazioni tra autorità giudiziarie*

29. La semplificazione e l'incentivazione delle comunicazioni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, in particolare nel quadro degli strumenti adottati nello spazio giudiziario europeo, rivestono un'importanza particolare (ad esempio, mediante le videoconferenze o le reti elettroniche sicure).

3. Portale della giustizia elettronica europea

30. Il portale uniforme della giustizia elettronica europea auspicato per la fine del 2009 dal Consiglio europeo è stato oggetto di importanti lavori nell'ambito del gruppo «Giustizia elettronica». In questo ambito un gruppo di Stati membri ha realizzato un progetto pilota. È importante che la realizzazione del portale si iscriva nella continuità dei lavori effettuati sinora nel quadro del progetto pilota.

31. Il portale darà accesso all'intero sistema di giustizia elettronica europea, vale a dire a siti di informazione europei e nazionali e/o a servizi. Non potrà tuttavia costituire unicamente un insieme di collegamenti.

32. Consentirà agli operatori di giustizia di accedere, attraverso una procedura di autenticazione unica, a varie funzionalità ad essi riservate, in cui saranno loro concessi diritti di accesso adeguati. Potrebbe essere opportuno prevedere

altresì la possibilità di un'autenticazione analoga per i non addetti ai lavori.

33. Il portale inoltre darà accesso a funzionalità nazionali mediante un'interfaccia plurilingue conviviale che le renda comprensibili ai cittadini europei.

34. Il contenuto delle funzionalità accessibili attraverso il portale come pure la sua gestione dipendono evidentemente dalle scelte fatte dal Consiglio per quanto riguarda sia le funzioni della giustizia elettronica europea che le modalità di gestione della stessa.

4. Aspetti tecnici

35. L'istituzione di un sistema di giustizia elettronica europea implica la soluzione di un determinato numero di problemi tecnici orizzontali che sono stati individuati in particolare nella relazione approvata dal Consiglio il 5 giugno 2007 ⁽³⁾.

a) *Sistema tecnico decentrato*

36. Nella riunione informale tenutasi nel gennaio 2007 a Dresda, i ministri della giustizia hanno, a grande maggioranza, espresso la volontà di creare a livello europeo un sistema decentrato che colleghi tra loro i sistemi esistenti negli Stati membri.

b) *Standardizzazione degli scambi di informazioni*

37. Deve essere assicurata la maggiore compatibilità possibile tra le varie misure tecniche e organizzative prescelte per le applicazioni dei sistemi giudiziari, pur garantendo agli Stati membri la massima elasticità. È tuttavia necessario trovare un accordo su formati e protocolli di comunicazione standardizzati — tenendo conto degli standard europei o internazionali esistenti nel settore — che consentano uno scambio interoperabile, efficace, sicuro e rapido al minimo costo possibile.

c) *Meccanismi di autenticazione*

38. Una delle condizioni essenziali per un uso efficace della giustizia elettronica oltre le frontiere nazionali è la messa a punto di norme o interfacce uniformi per il ricorso alle tecnologie di autenticazione e alle componenti delle firme elettroniche. Questo requisito è essenziale almeno per le funzionalità della giustizia elettronica europea che vanno oltre l'esigenza di mettere semplicemente a disposizione del pubblico informazioni giuridiche. Occorre pertanto continuare a esaminare le varie disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri, nonché le tecnologie che questi utilizzano. Sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite, potrà essere determinata l'istituzione di uno scambio elettronico di documenti tra gli Stati membri, che sia quanto più sicuro possibile dal punto di vista giuridico.

⁽¹⁾ Sarà stabilito un collegamento tra EUR-Lex e N-Lex.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1896/2006; regolamento (CE) n. 861/2007.

⁽³⁾ Doc. 10393/07 JURINFO 21, del 5 giugno 2007.

d) *Sicurezza del sistema e protezione dei dati*

39. Nella creazione di servizi di giustizia elettronica europea che consentano la comunicazione di informazioni tra autorità giudiziarie o tra autorità giudiziarie e cittadini o addetti ai lavori, questi dati dovranno essere scambiati in un ambito protetto. Anche da questo punto di vista, si potrebbe tener conto dei lavori preparatori svolti nell'ambito dell'IDABC.
40. Inoltre, poiché nella maggior parte dei casi i dati in questione hanno un carattere personale ai sensi della legislazione europea, sarà imperativo prestare attenzione al rispetto dei principi sottesi a tale legislazione.

5. Aspetti linguistici

41. L'esistenza di ventitre lingue diverse nelle istituzioni dell'Unione europea e la preoccupazione di fornire per i cittadini in Europa un facile accesso al sistema di giustizia elettronica europea comporterà la necessità di prevedere azioni mirate in materia di traduzione e interpretazione in sede giudiziaria.
42. A tale riguardo sarebbe illusorio ritenere che il fatto di facilitare l'accesso di un cittadino al sito di giustizia elettronica di uno Stato membro diverso dal suo possa costituire una soluzione sufficiente: la barriera linguistica renderebbe in ampia misura inutile un accesso siffatto.
43. Questa sfida linguistica potrebbe essere raccolta grazie in particolare a sistemi di traduzione automatica, segnatamente del contenuto dei formulari usati negli strumenti europei, e alla messa in rete di risorse nazionali di traduzione.
44. Inoltre, è opportuno istituire un metodo di lavoro che consenta la traduzione rigorosa, nelle ventitre lingue delle istituzioni della Comunità europea, dei concetti giuridici esistenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tenendo pienamente conto delle questioni di semantica.

6. Necessità di un'infrastruttura di lavoro

45. L'insieme di questi aspetti impone indubbiamente di stabilire una procedura che consenta di scegliere gli standard tecnici da utilizzare per permettere l'interoperabilità dei sistemi degli Stati membri e di definire, come è consuetudine per i progetti collegati alle TIC, la ripartizione tra:
- a) la supervisione, ossia la presa di decisioni per quanto riguarda la struttura e il funzionamento del sistema di giustizia elettronica europea e i progetti da attuare. Questa funzione può talvolta richiedere lavori di natura giuridica, come dimostrano i lavori svolti in materia di interconnessione dei casellari giudiziari;
- b) la gestione del progetto, vale a dire la realizzazione dei diversi servizi della giustizia elettronica europea, quali l'elaborazione delle interfacce per utenti plurilingui, in piena collaborazione con gli Stati membri, e l'evoluzione dei sistemi. Nella gestione rientra anche la manutenzione completa del sistema.

46. Una struttura di questo tipo dovrebbe indubbiamente essere, da un lato, composta da esperti in materia di TIC e, dall'altro, dotata di capacità di traduzione. Possono essere prese in considerazione varie possibilità, eventualmente complementari:

- a) uno o più Stati membri accettano di assicurare la gestione della struttura in piena concertazione con gli altri Stati membri nell'ambito del gruppo «Giustizia elettronica»;
- b) la funzione è assicurata dalla Commissione europea, secondo modalità da definire;
- c) la creazione di un'agenzia europea. A tal fine esistono varie modalità, in funzione della loro dimensione e del loro grado di autonomia. Si tratta tuttavia di un'opzione che richiede tempi lunghi e la cui attuazione è complessa, da prevedere solo a medio termine, se del caso in base ai progressi dei lavori.

7. Finanziamento

47. La realizzazione della giustizia elettronica europea implica la mobilitazione di notevoli mezzi finanziari, destinati soprattutto:
- a) a incoraggiare, a livello nazionale, l'approntamento di un sistema di giustizia elettronica, favorendo in tal modo l'istituzione della giustizia elettronica europea;
- b) a permettere la realizzazione di progetti a livello europeo, compresi la creazione e lo sviluppo del portale della giustizia elettronica europea.
48. I programmi finanziari giustizia civile e penale potrebbero essere mobilitati a concorrenza di 45 Mio EUR per il 2008 e il 2009. Questo importo dovrebbe essere aumentato in modo significativo in futuro. Occorrerebbe inoltre definire chiaramente gli altri importi disponibili nel bilancio delle Comunità europee che possono essere immediatamente destinati alla giustizia elettronica europea.
49. Dovrebbe inoltre essere preso in considerazione il più presto possibile, come propone la Commissione, un unico programma orizzontale che abbracci contemporaneamente il settore civile e quello penale. Le risorse di bilancio dovrebbero essere aumentate considerevolmente per far fronte alle esigenze a livello nazionale e a livello comunitario in vista della realizzazione della giustizia elettronica europea. Sarebbe anche necessario che i criteri di selezione attualmente in vigore nei programmi per la giustizia civile e penale fossero chiariti e armonizzati per tener conto dei criteri relativi alla giustizia elettronica europea quali definiti al punto III del presente documento.
50. I progetti di giustizia elettronica europea ai sensi del presente piano d'azione che non sono contemplati dal punto 49 beneficeranno degli eventuali finanziamenti previsti in altri programmi comunitari esistenti purché soddisfino le condizioni in essi stabilite.

IV. PROPOSTE DELLA PRESIDENZA

51. L'elaborazione di un piano d'azione pluriennale presuppone in via preliminare:

- a) la determinazione, per la realizzazione delle funzioni di giustizia elettronica europea, nel rispetto del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, dei compiti da svolgere nonché la definizione delle relative priorità e, per quanto possibile, delle scadenze da rispettare. È tuttavia necessaria una certa flessibilità per garantire la possibilità di adeguarsi alle evoluzioni che avranno luogo in questo settore;
- b) la ripartizione dei compiti tra Consiglio, Stati membri, Commissione europea e una struttura di realizzazione/coordinamento di determinati compiti tecnici che occorre determinare. Questa ripartizione deve anche riguardare le modalità di selezione dei progetti futuri;
- c) la determinazione di un metodo per garantire un seguito rigoroso e la valutazione della realizzazione del piano d'azione.

52. Quanto detto implica che il Consiglio prenda, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna istituzione e conformemente agli articoli 5 e 7 del trattato CE, una serie di decisioni sulle questioni affrontate nel presente documento, in particolare:

- a) sulla struttura di lavoro che dovrà essere istituita a livello di Unione europea per realizzare i progetti di giustizia elettronica europea e controllare la loro attuazione ed evoluzione;
- b) sulla ripartizione dei compiti tra i vari soggetti: Consiglio, Commissione europea, Stati membri.

53. A tale riguardo la presidenza rileva che le sporadiche esperienze acquisite con sistemi di giustizia elettronica esistenti (avvio del sito della rete giudiziaria europea in materia penale, interconnessione dei casellari giudiziari) hanno messo in evidenza che l'iniziativa di uno o più Stati membri è spesso stata determinante per l'avvio dei progetti.

54. Tuttavia, oltre un determinato stadio di sviluppo, la partecipazione di un più elevato numero di Stati membri aumenta la complessità dei lavori. Sorge quindi la necessità di conferire una dimensione europea allo sviluppo, alla gestione e all'evoluzione del progetto.

55. L'analisi dei vari aspetti tecnici riportata nelle pagine precedenti mette peraltro in evidenza che sarebbe più opportuno che alcuni compiti di natura orizzontale fossero gestiti a livello europeo. Sono inoltre prevedibili notevoli economie di scala con l'aumento del numero dei servizi disponibili di giustizia elettronica.

1. Per una giustizia elettronica europea

56. La presidenza propone di intitolare il programma giustizia elettronica: «giustizia elettronica europea».

2. Verso la creazione di una struttura di lavoro

57. Tenuto conto degli sviluppi illustrati nel presente piano d'azione e al fine di permettere la realizzazione di un

programma pluriennale di realizzazione della giustizia elettronica europea, la presidenza propone di mettere in atto la seguente struttura di lavoro globale:

a) *Supervisione*

58. Il Consiglio, coerentemente con gli orientamenti definiti nel presente piano d'azione, è incaricato di monitorare l'attuazione del programma pluriennale. Adotta tutte le decisioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati nel presente piano d'azione. Ha il compito, in particolare, in funzione dei criteri definiti al punto III e in stretto collegamento con la Commissione, di stabilire l'elenco dei nuovi progetti proposti da esso stesso, dagli Stati membri [lettera c)] o dalla Commissione.

59. La Commissione realizza qualsiasi studio reputi appropriato, di sua iniziativa o a richiesta del Consiglio.

60. Il Consiglio può determinare le specifiche funzionali dei progetti.

61. Per quanto riguarda i finanziamenti comunitari, la Commissione, nel rispetto delle procedure applicabili, tiene pienamente conto degli orientamenti e delle decisioni prese dal Consiglio.

b) *Gestione del progetto*

62. La Commissione europea mette a disposizione del Consiglio una struttura di gestione del progetto incaricata:

- i) di realizzare le condizioni tecniche relative al sistema di giustizia elettronica europea, secondo la procedura definita al punto 58;
- ii) a richiesta del Consiglio, di realizzare in stretto collegamento con gli Stati membri e in base ai finanziamenti comunitari disponibili, i progetti di giustizia elettronica europea definiti dal programma d'azione pluriennale, o progetti complementari;
- iii) di realizzare, entro il 2009, una prima versione del portale della giustizia elettronica europea, nel rispetto dei principi definiti dal progetto pilota in sede di gruppo «Giustizia elettronica» e sulla scorta delle decisioni che il Consiglio sarà chiamato ad adottare. Questa prima versione del portale sarà progressivamente integrata con funzionalità supplementari che saranno sviluppate nel quadro di progetti pilota specifici.

Ai fini di un uso complementare delle competenze degli Stati membri e della Commissione, quest'ultima istituirà un gruppo di esperti tecnici, comprensivo di quelli designati dagli Stati membri, che si riunirà a intervalli regolari per assicurare il monitoraggio dei progetti in corso e stabilire le scelte tecniche da effettuare.

Inoltre, la Commissione informerà il Consiglio dell'andamento dei lavori avviati e delle questioni dibattute nell'ambito del gruppo di esperti, consentendo agli Stati membri di assicurare un seguito adeguato e di far sì che i lavori traggano vantaggio dai progressi metodologici e tecnologici da essi realizzati.

c) *Stati membri*

63. Gli Stati membri, fatte salve le regole di cui alla lettera a), se del caso mediante i finanziamenti comunitari disponibili, possono proporre e varare nuovi progetti di giustizia elettronica europea, conformemente alle specifiche tecniche definite dal Consiglio, in piena concertazione con la Commissione, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli standard tecnici e la realizzazione delle interfacce plurilingue.

3. Clausola di revisione

64. Il gruppo «Giustizia elettronica» procederà alla valutazione dei lavori realizzati dalla struttura di gestione del progetto

nel corso del primo semestre 2010 e, se del caso, presenterà al Consiglio qualsiasi proposta che reputi appropriata per migliorarne il funzionamento.

4. Programma pluriennale

65. L'allegato programma pluriennale sarà regolarmente aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori.

V. CONCLUSIONI

66. Si invita il Coreper/Consiglio ad approvare il presente piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea.
-

ALLEGATO
PIANO D'AZIONE

Allegato al piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea

Introduzione

I progetti sono stati fatti rientrare in un determinato tipo di progetto secondo le categorie seguenti:

- sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo,
- interconnessione di registri nazionali,
- problematica trasversale,
- scambio di buone pratiche.

Progetto	Stato dei lavori	Azione da avviare	Responsabile dell'azione	Calendario dei lavori	Osservazioni	Tipo di progetto
Portale della giustizia elettronica	— Un prototipo di portale, stabilito da un gruppo di Stati membri — Sistema DIM elaborato da alcuni Stati membri in sede di gruppo «Giustizia elettronica»	— Autenticazione e identificazione	— Gruppo di Stati membri e Commissione	2009-2011 Avvio del portale nel 2008, con apertura al pubblico nel dicembre del 2009 (v. conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2008)	Riflessioni in corso I siti accessibili saranno determinati in funzione dei progetti ammissibili e dei criteri adottati dal Consiglio	Problematica trasversale
	— Prototipo aperto ai membri del gruppo «Giustizia elettronica» nell'aprile del 2008	— Sicurezza — Interfaccia plurilingue e lavori di traduzione — Standard tecnici — Comunicazioni smaterializzate tra autorità giudiziarie attraverso una rete sicura — Lavori in corso nel quadro del programma IDABC e in sede di gruppo «Giustizia elettronica»	— Commissione in piena cooperazione con il gruppo di Stati membri partecipanti al progetto pilota — Studio di fattibilità a cura della Commissione	Successivo perfezionamento e arricchimento del portale grazie alla realizzazione di altri progetti		

Progetto	Stato dei lavori	Azione da avviare	Responsabile dell'azione	Calendario dei lavori	Osservazioni	Tipo di progetto
Interconnessione dei casellari giudiziari	— Nel quadro di un progetto pilota, interconnessione nel 2006 dei casellari giudiziari ES, BE, DE e FR, estesa nel gennaio del 2008 a CZ e LU — Il progetto è attualmente operativo tra 6 Stati membri; 14 Stati membri sono a tutt'oggi partner del progetto — Accordo politico in sede di Consiglio GAI di giugno 2007 sul progetto di decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario — Orientamento generale del Consiglio del 24 ottobre 2008 sul progetto di decisione «ECRIS» per gettare le basi del formato per lo scambio elettronico delle informazioni tra i 27 Stati membri	— Elaborazione di un'applicazione di riferimento per facilitare l'accesso di nuovi Stati membri all'interconnessione — Istituzione del cofinanziamento UE per la preparazione della connessione dei casellari giudiziari nazionali	Consiglio (lavori sul progetto ECRIS seguiti dal gruppo COPEN) e Commissione (elaborazione dell'applicazione di riferimento e cofinanziamento UE)	— Messa a disposizione dell'applicazione di riferimento durante il 2009. — Cofinanziamento in corso	A tutt'oggi, lavori seguiti dal gruppo COPEN.	Interconnessione di registri nazionali e sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo
Procedura di ingiunzione di pagamento europea	— Regolamento del 30 dicembre 2006 che prevede la possibilità di ricorrere alla via elettronica — Prototipo di procedura automatizzata elaborato da alcuni Stati membri — Studio avviato dalla Commissione	— Proseguire le discussioni e i lavori sul prototipo — Creazione di formulari dinamici — Inoltro di una domanda per via elettronica	— Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione — Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione — Commissione	2009-2011		Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Progetto	Stato dei lavori	Azione da avviare	Responsabile dell'azione	Calendario dei lavori	Osservazioni	Tipo di progetto
Assistenza legale gratuita	Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato	— Inserimento di informazioni nel portale — Richiesta e ottenimento in linea dell'assistenza legale gratuita: avvio di uno studio di fattibilità	Commissione	2009-2013		Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo
Procedimento europeo per la composizione delle controversie di modesta entità	Regolamento dell'11 luglio 2007 che prevede la possibilità di ricorrere alla via elettronica	— A cura della Commissione avvio di uno studio di fattibilità — Creazione di formulari dinamici — Inoltro di una domanda per via elettronica	— Commissione — Gruppo di Stati membri e Commissione — Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione	2009-2013		Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo
Traduzione	Progetto pilota EUROVOC Sistema di traduzione automatica SYSTRAN usato dal 1976 Questionario diffuso su iniziativa dell'Austria Lavori sull'interoperabilità semantica e su tabelle (come ausilio alla comprensione)	— Creazione graduale di un dizionario giuridico plurilingue comparato — Finanziamento di motori di traduzione idonei per il settore giuridico in tutte le coppie di lingue europee — Interconnessione delle banche dati traduttori e interpreti giuridici — Creazione di un glossario giuridico — Elaborazione di tavole di corrispondenza semantica nei vari settori	— Commissione (Ufficio delle pubblicazioni) — Commissione (Servizio di traduzione) — Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione — Commissione e Stati membri — SEMIC.EU	2009-2013 2009-2013 2009-2013 2009-2013		Problematica trasversale

Progetto	Stato dei lavori	Azione da avviare	Responsabile dell'azione	Calendario dei lavori	Osservazioni	Tipo di progetto
Miglioramento dell'uso delle tecnologie di videoconferenza	— Opuscolo elaborato sotto presidenza slovena — Manuale d'uso in corso di elaborazione — Diffusione di un questionario sulle predisposizioni per la videoconferenza e condizioni giuridiche d'uso — Progetto di elaborazione di un sistema di prenotazione: valutazione di fattibilità e pertinenza	— Messa a punto e messa in linea dell'opuscolo nel portale — Messa a punto e messa in linea del manuale nel portale — Messa in linea delle informazioni aggiornate sulle predisposizioni delle giurisdizioni per la videoconferenza e sulle condizioni giuridiche d'uso — Elaborazione di un sistema di prenotazione in linea	— Commissione in cooperazione con gli Stati membri — Stati membri — Gestore della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale — Gestore della rete giudiziaria europea in materia penale — Commissione in cooperazione con gli Stati membri	— 2008-2009 — Entro il 2009 — Messa in linea effettiva durante il 2009 al più tardi — Avvio nel 2009	Associare le due reti giudiziarie ai lavori	Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo e scambio di buone pratiche
Mediazione	Direttiva del 21 maggio 2008 che deve essere recepita entro il 21 maggio 2011	— Inserimento di informazioni nel portale — Avvio di uno studio di fattibilità	Commissione	2011-2013	Il calendario dei lavori è legato alla data di recepimento della direttiva	Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo
Firma elettronica ⁽¹⁾	— Lavori avviati (IDABC) ⁽²⁾		Commissione	2009-2011	Il progetto IDABC è realizzato dalla DG SANCO	Problematica trasversale
Notificazione o comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziario (per via elettronica)	Regolamento del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale	— Studio di fattibilità	Commissione	2010-2011		Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Progetto	Stato dei lavori	Azione da avviare	Responsabile dell'azione	Calendario dei lavori	Osservazioni	Tipo di progetto
Pagamento in linea delle spese procedurali	Permettere di pagare in linea le spese procedurali	Avvio dei lavori	Stati membri	2011-2013		Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo
Interconnessione dei registri di insolvenibilità	— Prototipo relativo ai dati dei registri di insolvenibilità di alcuni Stati membri	— Aggiungere dati dei registri di insolvenibilità di altri Stati membri — Creare un'interfaccia plurilingue — Creare un glossario giuridico e semantico	Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione	Prosieguo nel 2009 su iniziativa degli Stati membri. Integrazione nel portale		Interconnessione dei registri nazionali
Interconnessione dei registri fondiari (Integrazione di EULIS)	— Lavori a cura di EULIS	— Prima fase: creazione di un collegamento con il sito di EULIS — Seconda fase: riflessione sull'eventuale integrazione parziale di EULIS nel portale Autenticazione dell'utente tramite il portale	Commissione	2009-2010	Nesso con i lavori condotti in altre sedi del Consiglio	Interconnessione dei registri nazionali
Interconnessione dei registri commerciali (Integrazione di EBR)	— Lavori a cura di EBR	— Prima fase: creazione di un collegamento con il sito di EBR — Seconda fase: riflessione sull'eventuale integrazione parziale di EBR nel portale Autenticazione dell'utente tramite il portale	Commissione	2009-2010	Nesso con i lavori condotti in altre sedi del Consiglio	Interconnessione dei registri nazionali
Interconnessione dei registri dei testamenti	— Progetto pilota: interconnessione effettiva tra Francia e Belgio	— Determinare le possibilità di cooperazione con l'ARERT (CNUE) — Studio di fattibilità a cura della Commissione	Consiglio GAI e ARERT (CNUE)	2011-2013	Nesso con il futuro strumento sulle successioni che sarà presentato dalla Commissione nel 2009	Interconnessione dei registri nazionali

Progetto	Stato dei lavori	Azione da avviare	Responsabile dell'azione	Calendario dei lavori	Osservazioni	Tipo di progetto
Formazione degli addetti ai lavori	— Riflessione in corso sulla teledidattica in sede di REFG — Forum Giustizia creato dalla Commissione — Riflessione sulle diverse pratiche nazionali nell'ambito di un gruppo di lavoro ristretto	— Sviluppo di strumenti di teledidattica — Organizzazione di riunioni annuali su tematiche di giustizia elettronica nel quadro del forum Giustizia — Formazione all'uso della videoconferenza	— Rete europea di formazione giudiziaria — Commissione — Stati membri a livello nazionale e, in caso, europeo, attraverso la rete europea di formazione giudiziaria	2010-2012		Scambio di buone pratiche

(¹) Cfr. anche i lavori relativi all'autenticazione e all'identificazione citati sopra relativamente al progetto «Portale della giustizia elettronica».

(²) Nel rispetto dell'autonomia da riservare al progetto di giustizia elettronica europea.